



Secondo l'avvocato generale Bot le funzionalità di un programma per elaboratore e il linguaggio di programmazione non possono essere protetti dal diritto d'autore

Il codice sorgente di un programma può essere riprodotto, a determinate condizioni, per garantire la sua interoperabilità con un altro programma

La società SAS Institute Inc. ha sviluppato il Sistema SAS, un insieme integrato di programmi che consente agli utenti di effettuare operazioni di elaborazione e di analisi di dati, in particolare di dati statistici. Il componente centrale del sistema SAS è denominato Base SAS. Esso permette agli utenti di scrivere ed eseguire programmi d'applicazione (detti anche «script») scritti nel linguaggio di programmazione SAS che consentono di trattare i dati. Le funzionalità di Base SAS possono essere estese con l'uso di moduli aggiuntivi.

I clienti della SAS, allorché volevano eseguire i loro programmi d'applicazione scritti in linguaggio SAS o crearne di nuovi, non avevano, in linea di principio, altra possibilità se non continuare a utilizzare su licenza i moduli necessari del sistema SAS. Infatti, un cliente che avesse voluto passare ad un altro fornitore di software sarebbe stato costretto a riscrivere in un altro linguaggio i propri programmi d'applicazione esistenti, il che richiede un investimento considerevole.

La società World Programming Ltd (WPL), si è resa conto della potenziale esistenza di un mercato per un software alternativo in grado di eseguire programmi d'applicazione scritti in linguaggio SAS. Essa ha pertanto creato un prodotto chiamato World Programming System (WPS). Quest'ultimo emula molte delle funzionalità dei moduli SAS, per fare in modo che i programmi d'applicazione dei clienti eseguiti in WPS funzionino come se eseguiti nei moduli SAS. Inoltre, al fine di consentire al proprio programma di avere accesso ai dati precedentemente salvati dal cliente in formato SAS e di trattarli, la WPL ha fatto sì che il suo programma comprenda ed interpreti tale formato di dati affinché sia garantita l'interoperabilità tra i due programmi.

Benché nulla induca a ritenere che la WPL abbia avuto accesso al codice sorgente ¹ dei moduli SAS, la società SAS Institute ha avviato un'azione legale nel Regno Unito per far dichiarare che i comportamenti della WPL costituiscono una violazione del diritto d'autore sui suoi programmi per elaboratore. In tale contesto la High Court of Justice (Chancery Division), investita del ricorso in appello, sottopone diverse questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia affinché quest'ultima precisi la portata della protezione giuridica conferita ai programmi per elaboratore dal diritto dell'Unione e in particolare dalla direttiva 91/50/CEE ².

Nelle sue conclusioni in data odierna l'avvocato generale, sig. Yves Bot, ricorda preliminarmente che la protezione conferita dalla direttiva si applica a ogni forma di espressione di un programma per elaboratore e non alle idee e ai principi che sono alla base di un qualsivoglia elemento di un programma per elaboratore. Così, **l'avvocato generale ritiene che la protezione di un programma per elaboratore si applica agli elementi letterali di tale programma – ossia il**

¹ Il codice sorgente, che è all'origine di un programma per elaboratore, è scritto da un programmatore. Tale codice, costituito da parole, è comprensibile dalla mente umana. Tuttavia esso non è eseguibile dalla macchina. Per diventarlo deve essere passato al compilatore per essere tradotto in linguaggio macchina in forma binaria, di norma espresso con le cifre 0 e 1. Quest'ultimo è ciò che viene denominato codice oggetto.

² Direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).

codice sorgente e il codice oggetto – ma anche a qualsiasi altro elemento che esprime la creatività del suo autore³.

In primo luogo, relativamente alla funzionalità di un programma per elaboratore, l'avvocato generale la definisce il complesso di possibilità offerte da un sistema informatico. In altri termini il servizio che da esso si attende l'utilizzatore.

Partendo da tale premessa, l'avvocato generale ritiene che **le funzionalità di un programma per elaboratore non siano suscettibili, in quanto tali, di essere protette dal diritto d'autore**. Le funzionalità di un programma per elaboratore sono infatti dettate da uno scopo preciso e limitato. Al riguardo esse sono simili alle idee. È questa la ragione per la quale possono esistere diversi programmi per elaboratore che offrono le medesime funzionalità. Pertanto **ammettere che una funzionalità di un programma per elaboratore possa, in quanto tale, essere protetta equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee**, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.

Per contro, **i mezzi per giungere a concretizzare le funzionalità di un programma possono essere protetti dal diritto d'autore. La creatività, il know-how e l'inventiva si manifestano, infatti, nel modo in cui il programma è elaborato, nella sua scrittura**. Così la maniera in cui sono organizzati formule e algoritmi – quale lo stile di scrittura del programma per elaboratore – è atta a rispecchiare una creazione intellettuale propria del suo autore, che può quindi essere protetta.

L'avvocato generale ritiene quindi che, al pari di quanto avviene con qualsiasi altra opera meritevole di tutela da parte del diritto d'autore, la riproduzione di una parte sostanziale dell'espressione delle funzionalità di un programma per elaboratore può costituire una violazione del diritto d'autore. Nella fattispecie l'avvocato generale considera che **il giudice nazionale dovrà accertare se, riproducendo le funzionalità del Sistema SAS nel suo programma per elaboratore, la WPL abbia ripreso una parte sostanziale degli elementi del Sistema SAS che costituisce espressione della creazione intellettuale propria della SAS Institute**.

In secondo luogo, l'avvocato generale considera che un linguaggio di programmazione non possa essere protetto in quanto tale dal diritto d'autore. Giacché il linguaggio di programmazione è un elemento che consente di dare istruzioni alla macchina, esso deve essere equiparato, ad esempio, al linguaggio utilizzato dall'autore di un romanzo. **Il linguaggio di programmazione è quindi il mezzo che permette di esprimersi e non l'espressione in sé**.

Infine, l'avvocato generale fornisce alcune precisazioni sulla questione se la WPL fosse legittimata a riprodurre il codice SAS o a tradurre la forma del codice del formato di dati SAS nel suo programma al fine di consentire l'interoperabilità tra il sistema SAS e il suo sistema WPS.

A tal proposito, l'avvocato generale ritiene che, **un utente, titolare di una licenza per l'uso di un programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione dell'autore, riprodurre il codice di tale programma o tradurre la forma del codice di un formato di dati di tale programma per scrivere, nel proprio programma per elaboratore, un codice sorgente che legga e scriva tale formato di dati, purché siano rispettate due condizioni**: da un lato, tale operazione deve essere assolutamente indispensabile per ottenere le informazioni necessarie all'interoperabilità tra gli elementi dei diversi programmi; d'altro lato, non deve avere l'effetto di consentire all'utente di ricopiare il codice del programma per elaboratore nel proprio programma, circostanza che spetterà al giudice nazionale verificare.

³ Tra l'altro, il materiale preparatorio di progettazione, allorché consente di giungere alla creazione di un programma, è del pari protetto dal diritto d'autore applicabile al programma per elaboratore. Tale materiale può includere, ad esempio, una struttura o un diagramma di flusso messi a punto dal programmatore e che siano atti ad essere ritrascritti in codice sorgente e codice oggetto, consentendo così alla macchina di eseguire il programma per elaboratore. Tale diagramma di flusso elaborato dal programmatore potrebbe essere comparato alla sceneggiatura di un film (v. [conclusioni nella causa C-393/09](#)).

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582